

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2017
426/2017/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E L'ATTIVITÀ DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 giugno 2017

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09) e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10) e il relativo Allegato 3;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la deliberazione ARG/elt 191/09 ha approvato le disposizioni relative all'istituzione di un Sistema indennitario (di seguito: SI) per l'esercente la vendita di energia elettrica uscente a carico del cliente moroso (*Allegato B* alla medesima deliberazione, di seguito: disciplina del SI);
- il SI garantisce un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi

e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato;

- la deliberazione ARG/elt 191/09 ha introdotto un corrispettivo, C^{MOR} , che l'impresa distributrice applica al punto di prelievo nella titolarità del cliente finale cui si riferisce il credito;
- la medesima deliberazione ha inoltre previsto che tali corrispettivi alimentino un apposito conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) che provvede a erogare il corrispondente indennizzo al venditore uscente ammesso al sistema;
- la deliberazione ARG/elt 219/10 ha stabilito che la gestione del SI sia effettuata dalla Società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Gestore) e ha approvato il Regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del SI (Allegato 3 alla medesima deliberazione);
- la disciplina del SI prevede che il Gestore supporti l'Autorità nel monitoraggio del SI inviando trimestralmente una relazione complessiva dell'andamento del SI;
- nell'ambito del monitoraggio del SI sono emersi casi di possibile mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina per alcuni esercenti la vendita;
- inoltre, sono emersi dei possibili ritardi nel versamento alla Cassa dei corrispettivi applicati a titolo di indennizzo, da parte di alcuni distributori.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sistema indennitario mediante verifiche ispettive presso un esercente la vendita di energia elettrica e presso un'impresa di distribuzione di energia elettrica

DELIBERA

1. di approvare il programma di 2 (due) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2017, nei confronti di un'impresa esercente l'attività di vendita di energia elettrica e di un'impresa esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e l'attività di distribuzione dell'energia elettrica in materia di sistema indennitario: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;

3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni